GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDI 16 MARZO — NUM. 64

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

Commissari nominati dagli Uffizi nell'adunanza del 15 marzo 1888 per l'esame dei seguenti disegni di legge:

Concessione della naturalità italiana al signor Giovanni Meyer (N. 51);

1° Ufficio Senatore Marescotti.
2° id. id. Manfrin.
3° id. id. Guarini.
4° id. id. Cavallini.
5° id. id. Morosoli.

Concessione della naturalità italiana al signor Ernesto Nathan (N. 52);

1° Ufficio Senatore Marescotti.
2° id. id. Trocchi.
3° id. id. Borelli.
4° id. id. Cavallini.
5° id. id. Morosoli.

Concessione della naturalità italiana al prof. Arnaldo Cantani (N. 53);

1° Ufficio Senatore Marescotti.
2° id. id. Manfrin.
3° id. id. Borelli.
4° id. id. Cavallini.
5° id. id. Morosoli.

Concessione della naturalità italiana al signor Matteo Schilizzi (N. 54);

1° Ufficio Senatore Marescotti.
2° id. id. Manfrin.
3° id. id. Borelli.
4° id. id. Cavallini.
5° id. id. Morosoli.

Approvazione di contratti pel riscatto della Tonnara di Santo Stefano (N. 57);

1° Ufficio Senatore Pasella.
2° id. id. Corsi L.
3° id. id. Ferraris.
4° id. id. Ruschi
5° id. id. Morosoli.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia,*

Di Suo moto-proprio:

Con decreto del 9 febbraio 1888:

A commendatore:

Levi cav. Abramo, fu Moisè, di Vercelli.

Con decreto del 12 febbraio 1888:

A cavaliere:

Venini ing. Giuseppe.

Sulla proposta del Ministro per le Finanze:

Con decreto del 5 febbraio 1888:

A cavaliere:

Auriemma Pasquale, ispettore nel corpo delle guardie di finanza, collocato a riposo con decreto di pari data per motivi di salute — 40 anni di servizio.

Con decreti del 9 febbraio 1888:

Ad uffiziale:

Bottero cav. Tommaso, ricevitore del registro per gli atti civili di Genova, collocato a riposo per motivi di salute — cavaliere dal 1885 — 36 anni di servizio.

A cavaliere:

Barusso Bernardo, Ispettore Demaniale, collocato a riposo con decreto del 17 novembre 1887, per motivi di salute — 27 anni di servizio.

Con decreto del 16 febbraio 1888:

A cavaliere:

Grassi Dario, agente delle imposte dirette di 1ª classe, collocato a riposo, con decreto di pari data, per motivi di salute — 30 anni di servizio,

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione:

Con decreto del 29 gennaio 1888:

Ad uffiziale:

Partini prof. cav. architetto Giuseppe, membro della Commissione conservatrice dei monumenti — Cav. dal 1869.

Con decreti del 9 febbraio 1888:

A commendatore:

Miraglia cav. Luigi, professore ordinario di filosofia del diritto nella Regia Università di Napoli — Ufficiale dal 1885 — 17 anni di servizio.

A cavaliere:

Alessandro avv. Silvio, assessore per la Pubblica Istruzione a Caltagirone.

Con decreti del 12 febbraio 1888:

Ad uffiziale:

Valleris cav. Cirillo, già direttore della Scuola normale di Alessandria, collocato a riposo — Cav. Mauriziano dal 1870 — 28 anni di servizio.

Thermes Efisio, già professore e direttore della R. Scuola normale di Cagliari, collocato a riposo — Cav. dal 1877 — 28 anni di servizio.

A cavaliere:

Ragusa Vincenzo, scultore, professore di plastica delle figure nel Regio Istituto di belle arti di Palermo da 3 anni.

Con decreti del 16 febbraio 1888:

A Grand'uffiziale:

Mariotti comm. Filippo, deputato al Parlamento nazionale, segretario generale del Ministero della Pubblica Istruzione — Comm. dal 1879.

A commendatore:

Fortis cav. Leone, membro della Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica — Ufiiziale dal 1881.

Trinchese cav. Salvatore, prof. ordinario di fisiologia ed anatomia comparata e rettore della Regia Università di Napoli — Uffiziale dal 1887 — 22 anni d'insegnamento.

Ad uffiziale:

Verga cav. Giovanni, letterato ed autore drammatico — Cavaliere dal 1880.

A cavaliere:

Davani Luigi, direttore del laboratorio chimico Pegna in Firenze.

Fossarelli Gio. Batt., professore titolare del Regio ginnasio Massimo d'Azeglio in Torino — 9 anni di servizio.

Mariani dott. Napoleone, soprintendente scolastico del comune di Monza — 20 anni di servizio.

Con decreto del 23 febbraio 1888:

A cavaliere:

Domengè Giuseppe, direttore ed insegnante d'Istituto privato e presidente della Società per l'assistenza dei fanciulli poveri in Firenze.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 15 gennaio 1888:

Ad uffiziale:

D'Orta cav. Francesco, soprintendente della Santa Casa dell'Annunziata in Aversa (Caserta) — Cav. dal 1871.

Con decreto del 9 febbraio 1888:

A commendatore:

Gregorace cav. avv. Pietro, consigliere della Corte d'Appello di Roma — uffiziale dal 1885 — 26 anni di servizio.

Con decreti del 12 febbraio 1888:

A commendatore:

Dé Michele-Fieres cav. barone Pietro, consigliere provinciale di Girgenti — uffiziale dal 1882 — 27 anni di servizio.

A cavaliere:

Paperini dottor Leopoldo, vice Ispettore di Pubblica Sicurezza — 32 anni di servizio.

Mancuso avv. Benedetto, vice segretario del Consiglio provinciale di Catanzaro — 4 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri:

Con decreti del 29 gennaio 1888:

A commendatore:

Negri cav. Candido, R. Console generale di 2ª classe — uffiziale dal 1880 — 30 anni di servizio.

Brunenghi cav. Domenico, R. Console generale di 2ª classe — uffiziale dal 1880 — 30 anni di servizio.

Ad uffiziale:

Bazzoni cav. Augusto, R. Console di 1ª classe — 29 anni di servizio.

A cavaliere:

Bertola avv. Camillo, vice Console di 1ª classe — 17 anni di servizio.

Gioja avv. Lodovico, vice Console di 1ª classe — 17 anni di servizio.

Compagnoni Marefoschi (dei Conti) nob. avv. Mario, vice Console di 1ª classe — 17 anni di servizio.

Carpani nob. avv. Agostino, vice Console di 1ª classe — 17 anni di servizio.

Rozwadowski conte avv. Antonio Ladislao, vice Console di 1ª classe — 16 anni di servizio.

Con decreti del 5 febbraio 1888:

A cavaliere:

Brunetti dottor Alessandro, medico a Smirne.

Cancellieri Tommaso, dimorante a Porto-Said.

Con decreto del 9 febbraio 1888:

A cavaliere:

Zuccoli Ercole, per numerosi atti di filantropia verso gli italiani dimoranti a Patrasso.

Sulla proposta del Ministro per i Lavori Pubblici:

Con decreto del 12 febbraio 1888:

A cavaliere:

Ferrero Giovanni, professore di disegno — Per i lunghi ed utili servigi prestati presso l'ufficio d'Arte del municipio di Torino.

MINISTERO DELL'INTERNO

Nell'Elenco dei premiati con *Menzione onorevole al Valor Civile*, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 corrente, i signori Boccacci Armide e Ceccherini Alessandro di Pisa, ed il signor Arimondo Davide di Porto Maurizio (pag. 754) furono erroneamente qualificati come *albergatori*. — In quello degli *Attestati di pubblica benemerenza* (pag. 755), sono da togliere le parole *nel reggimento cavalleria d'Aosta*, aggiunte al nome di Pellegrini Liberto di Parma, e la qualifica di *contadino* attribuita ai cognomi da Gaddoni Luigi a Ricci Francesco inclusivi, appartenenti al comune di Massa Lombarda.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5244** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Casalsigone ed Uniti in data 10 gennaio 1888, colla quale chiede di essere autorizzato a cambiare l'attuale denominazione del comune in quella di Pozzaglio ed Uniti;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Casalsigone ed Uniti in provincia di Cremona cambierà l'attuale sua denominazione in quella di Pozzaglio ed Uniti a cominciare del 1° marzo 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5245** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Groppello Lomellino in data 28 dicembre 1887 colla quale chiede di essere autorizzato a modificare l'attuale denominazione del comune, cambiando l'appellativo Lomellino in quello di Cairoli;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Groppello Lomellino in provincia di Pavia cambierà la attuale sua denominazione in quella di Groppello Cairoli a cominciare dal 1° marzo 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCXXXVII** *(Serie 3ª parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 20 ottobre 1887 del Consiglio comunale di Mesagne, approvata il 19 successivo novembre dalla Deputazione provinciale di Lecce, con la quale deliberazione si è stabilito di applicare la tassa di famiglia col massimo di lire 200;

Veduto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduti gli articoli 3, 4 e 7 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Terra d'Otranto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico. È data facoltà al comune di Mesagne di applicare, nel 1888, la tassa di famiglia col massimo di lire duecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCXXXVIII** *(Serie 3ª, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la domanda della Giunta municipale di Vagna (Novara) per ottenere la facoltà di accettare la donazione di lire cinquanta d'annua rendita, fatta al Comune da Defendente Allegranza, per la istituzione di due premi annuali d'incoraggiamento a favore degli agricoltori del luogo;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Giunta comunale di Vagna, in provincia di Novara, è autorizzata ad accettare la donazione della cartella di cinquanta lire di rendita, consolidato 5 per cento, fatta a favore del detto comune, da Allegranza Defendente per la istituzione di due premi annuali per giovare all'incremento dell'agricoltura locale.

Art. 2. La Giunta municipale predetta entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, sottoporrà alla Nostra approvazione le norme regolamentari per l'assegnazione dei premi sopra indicati in armonia agli intendimenti del donatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1888.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (Serie 3ª);

Visto il Regio decreto 26 febbraio 1888, n. 5237, che rende esecutiva la convenzione antifillosserica internazionale firmata a Berna il 3 novembre 1881;

Dispone:

Art. 1. Dai comuni infetti dalla fillossera e da quelli ritenuti sospetti, indicati nello annesso elenco, firmato dal direttore generale dell'agricoltura, è vietata l'esportazione:

a) delle viti e di ogni parte di esse tanto allo stato verde che secco;

b) delle piante e parti vive di piante di qualsivoglia altra specie;

c) dei concimi vegetali, di quelli misti e dei terricci.

Art. 2. Non sono compresi nel divieto:

a) le vinacce fermentate, i vinacciuoli, l'uva secca, l'uva da vino pigiata e l'uva da tavola;

b) le sanse, i semi di qualsiasi pianta, i funghi, i fiori recisi, le foglie, le frutta di alberi e di arbusti, i baccelli delle leguminose ed in generale il frutto propriamente detto delle piante ortensi (pomidori, peperoni, melanzane, ecc.). Non potranno però essere esportate le foglie delle piante ortensi, nè i fiori delle cucurbitacee;

c) le piantine di alberi forestali destinate a rimboscamenti, le piante ornamentali provenienti da giardini o stabilimenti orticoli, purchè in essi non si coltivino piante o parti di piante di viti; non abbiano servito a depositi di esse e siano i giardini e stabilimenti stessi lontani da qualsiasi ceppo di vite non meno di 100 metri.

I giardini o stabilimenti di nuovo impianto, per godere del beneficio di cui sopra, debbono provare che le piante in essi coltivate provengono da altri stabilimenti, i quali si trovino nelle indicate condizioni, oppure da semi.

Art. 3. Le vinaccie, i vinacciuoli, l'uva secca e quella da vino non possono circolare se non contenute in recipienti chiusi, ma che si possano aprire per la visita; l'uva da tavola deve essere completamente monda da germogli, viticci e parti legnose della vite.

I frutti delle cucurbitacee (zucche e zucchini, poponi, cocomeri ecc.) non possono esportarsi se non diligentemente lavati.

Le piante specificate alla lettera *c* dell' art. 2. non possono circolare se non accompagnate da apposito certificato rilasciato dal sindaco del luogo d'origine, che accerti che esse provengono da terreno che si trova nelle condizioni indicate.

Art. 4. Non sono del pari compresi nel divieto, i prodotti che transitano attraverso i comuni infetti o sospetti quando provengono da altri nei quali la presenza dell'insetto non è stata constatata o sospettata, purchè siano accompagnati da apposito certificato del sindaco del luogo di origine, e siano custoditi in casse di legno ben chiuse, ma che si possano aprire per la visita.

La spedizione inoltre deve essere accompagnata da una dichiarazione dello speditore con l'indicazione dei vegetali di cui la spedizione stessa si compone.

Art. 5. I prodotti di cui è vietata la esportazione col presente decreto, appartenenti alle categorie *b*, *c* dell'articolo primo, possono però circolare liberamente entro il territorio di comuni contermini fillosserati o sospetti di esserlo; i prodotti invece appartenenti alla categoria *a* possono soltanto circolare entro il territorio di comuni contermini fillosserati.

Art. 6. La presenza delle foglie di vite e di qualunque altra parte di essa in mezzo alle piante, parti di piante o nei recipienti che le contengono basterà ad impedirne la esportazione.

Art. 7. I contravventori alle presenti disposizioni, oltre incorrere nelle pene sancite dal testo unico delle leggi sulla fillossera, articoli 15 e 16 non saranno più autorizzati ad eseguire le esportazioni consentite col presente decreto; inoltre gli oggetti sorpresi in contravvenzione saranno subito sul posto distrutti col fuoco assieme all'imballaggio.

Art. 8. Nulla è innovato per la esportazione dei concimi dal comune di Marcallo, contemplato nel precedente decreto del 14 febbraio 1887.

Art. 9. Le disposizioni già emanate in ordine ai divieti di esportazione dai comuni infetti o sospetti sono revocate.

I prefetti delle provincie interessate sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel *Bollettino di notizie agrarie* e nei Bollettini ufficiali degli atti delle provincie interessate, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1888.

Il Ministro
B. GRIMALDI.

Elenco dei comuni infetti o sospetti di fillossera, dai quali è vietata l'esportazione dei vegetali ed altre materie pericolose per la diffusione della fillossera, in conformità del ministeriale decreto di pari data.

In provincia di Como.

Valmadrera — Civate — Sala al Barro — Pescate — Suello * — Ello * — Imberido * — Bartesate * — Galbiate — Garlate — Malgrate * — Annone — Olginate — Valgreghentino — Abbadia sopra Adda — Linzanico — Mandello del Lario — Bellano — Anzano del Parco — Airuno — Mondonico — Sangiano — Leggiuno — Caravate — Montevecchia — Laveno — Mombello — Morosolo — Cernusco Lombardone — Masnago — Cazzone — Varese — Lissago * — Bobbiate *.

In provincia di Milano.

Agrate Brianza — Pessano — Triuggio — Marcallo — Burago Molgora * — Bussero. *

In provincia di Porto Maurizio.

Porto Maurizio — Diano Calderina — Ventimiglia — Airole — Camporosso — Piena — Dolceacqua — Vallecrosia — San Biagio — Soldano — Perinaldo — Borghetto San Nicolò * — Vallebona * — Seborga * — Bordighera * — Sasso di Bordighera * — Isolabona — Apricale — Bajardo — Castelvecchio di Santa Maria Maggiore — Caramagna — Borgo Sant'Agata — Piani — Bestagno — Poggi — Oneglia — Diano Castello.

In provincia di Caltanissetta.

Riesi — Butera — Mazzarino — Sommatino — Piazza Armerina — Niscemi — Terranova.

In provincia di Girgenti.

Ravanusa — Campobello.

In provincia di Catania.

San Cono — Caltagirone — Scordia — Motto Sant'Anastasia — Pedara — Nicolosi — San Michele in Ganzeria — Vizzini — Agira — Regalbuto — Militello — Grammichele — Catania — Licodia Eubea — Mineo — Trecastagne.

In provincia di Siracusa.

Lentini — Carlentini — Noto — Pozzallo — Scicli — Avola — Pachino — Melilli — Modica — Palazzolo — Comiso — Buscemi — Vittoria — Spaccaforno.

In provincia di Messina.

Messina — Saponora Villafranca — Spadafora S. Martino — Bauso — Rocca Valdina.

In provincia di Sassari.

Sassari — Sorso — Usini — Sennori — Tissi — Nuvi — Tiesi — Borutta — Bonnannaro — Villanova Monteleone — Ossi — Osilo — Cargeghe — Muros — Uri — Putifigari — Florinas — Condrongianus — Ploaghe — Ittiri.

In provincia di Reggio Calabria.

Reggio — Campo — Rosali — Sambatello — Villa San Giuseppe — Salice — Catona — Pellaro — Calanna — Scilla — Motta — Villa San Giovanni * — Cannitello * — Fiumara * — San Roberto * — Gallico * — Laganadi * — Cataforio * — Gallina * — Fossato — Melito * — Bagnara — San Lorenzo — Bagaldi * — Seminara — Palmi.

In provincia di Bergamo

Calusco — Carvico — Sotto il Monte — Mapello.

In provincia di Novara.

Pallanza — Ghiffa — Chignolo — Baveno — Intra — Cargiago — Mergozzo — Cambiasca — Oggebbio — Arizzano — Trobaso * — Zoverallo * — Beè * — Cannero * — Trarego * — Viggiona * — Cannobbio * — Trafiume * — Sant'Agata * — San Bartolomeo. *

Roma, addì 8 marzo 1888.

Il Direttore generale dell'agricoltura
N. MIRAGLIA.

N. B. I comuni con asterisco sono semplicemente sospetti.

Circolari Ministeriali

Dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Gabelle, è stata diramata la seguente circolare sui dazi di confine:

Ristabilimento pel nuovo trattato dei diritti sui filati e tessuti di lino o di canapa inscritti nel precedente trattato di commercio coll'Austria-Ungheria del 27 dicembre 1887.

N. 37446-5020 Div. I. Roma, addì 14 marzo 1888.

Il Governo Austro-Ungarico, esercitando la facoltà riservata col penultimo comma del n. IV del protocollo finale del trattato di commercio del 7 dicembre 1887 (1), ha manifestato il proposito di ridurre a 200 fiorini il dazio sui tessuti di seta pura uniti ed armature, e di consolidare i diritti sui fili di canapa inscritti nella tariffa generale Austro-Ungarica.

Questa dichiarazione essendo stata accettata dal Governo italiano, ne viene per noi l'obbligo di ristabilire i diritti che, relativamente alla canapa ed al lino, erano compresi sotto le voci 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 e 30 della tariffa *A*, annessa al trattato del 27 dicembre 1878 (2).

Alla tariffa generale e convenzionale vigente dovranno praticarsi in conseguenza le variazioni ed annotazioni, che appaiono dalla seguente tabella, variazioni che avranno effetto dal giorno 16 andante mese, e saranno ben inteso applicate a tutte le provenienze favorite, vale a dire alle importazioni di tutti gli Stati, tranne la Francia.

La voce 80 dell'antica tariffa riguardante i tessuti non aventi più di 5 fili nella sola catena del quadrato di 5 mm. fu ritenuta avere perfetto riscontro colla voce 86 a-1 della nuova tariffa, che contempla i tessuti aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nello stesso spazio.

Voglia codesta Dogana diramare subito la presente ai dipendenti uffici secondarii, e curi perchè si facciano subito i necessari emendamenti a mano su tutti gli esemplari della tariffa, che sono in consegna dei singoli impiegati ed uffici.

La presente si comunica anche alle Intendenze di finanza ed agli Ispettori della guardia di finanza, per opportuna intelligenza.

(1) Vedi pag. 1528, vol. XXVII.
(2) Vedi pag. 41, vol. XIX.

Numero e lettera	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	DAZIO DI ENTRATA		Dazio di uscita
			generale	convenzionale	
80	Filati di lino e di canapa semplici greggi:				
a	fino a 6000 metri per chilogr.	quint.e	11 50	11 50	»
b	più di 6000 fino a 15,000 metri	id.	19 »	11 50	»
c	più di 15,000 metri per chilogr.	id.	28 »	11 50	»
82	Filati di lino, di canapa o di juta (a) semplici:				
a	lisciviati od imbianchiti	id.	Aumento di 25 per cento sul dazio dei greggi	11 50	»
b	tinti (b).	id.	Aumento di 25 lire al quintale sul dazio dei greggi	17 10	»
83	Filati di lino, di canapa e di juta (c) ritorti:				
a	greggi	id.	Aumento di 17 lire il quintale sul dazio dei semplici	23 10	»
b	lisciviati o imbianchiti.	id.	Idem	23 10	»
c	tinti	id.	Idem	34 65	»
84	Filati di lino e di canapa da cucire avvolti su rocchetti, in gomitoli o simili, preparati per la vendita al minuto, e refe da calzolai. .	id.	110 »	Dazio dei filati non cucirini secondo la specie	»
86	Tessuti di lino e di canapa:				
a	greggi, lisci:				
	1. aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nel quadrato di 5 mm. di lato (d)	id.	25 »	23 10	»
	2. aventi più di 10 fino a 26 fili	id.	75 »	57 75	»
	3. aventi più di 26 fino a 40 fili	id.	96 »	57 75	»
	4. aventi più di 40 fili	id.	122 »	57 75	»
	(Restano ferme le due note).				
b	greggi, operati e damascati.	id.	Aumento di 20 lire il quintale sul dazio dei lisci	Dazio dei greggi lisci	»
c	lisciviati o imbianchiti, lisci	id.	Aumento di 30 per cento sul dazio dei greggi lisci	Idem	»
d	imbianchiti, operati e damascati	id.	Aumento di 20 lire il quintale sul dazio dei lisci imbianchiti	Idem	»
e	a colori o tinti, lisci:				
	1. aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nel q. di 5 mm. di lato .	id.	Aumento di 35 lire il quintale sul dazio dei greggi lisci	38 »	»
	2. aventi più di 10 fili	id.	Idem	90 »	»
	(Resta invariata la nota)				
f	a colori o tinti operati e damascati	id.	Aumento di 20 lire il quintale sul dazio dei lisci tinti	Dazio delle tessuti a colori o tinti, lisci	»
	Le altre lettere g, h, i *non sono vincolate.*				
88	Passamani di lino e di canapa.	id.	130 »	110 »	»
89	Maglie:				
a	semplici	id.	130 »	110 »	»
b	foggiate.	id.	Aumento del 50 per cento sul dazio delle semplici	110 »	»
90	Bottoni di lino o di canapa.	id.	130 »	100 »	»
91	Galloni o nastri di lino e di canapa	id.	130 »	100 »	»
	(Resta ferma la nota).				

(*a* e *c*) I filati di juta pagano a tariffa generale.

(*b*) I filati leggermente azzurrati o con una tenue tinta, che scompare dopo la lavatura, vengono considerati come imbianchiti.

(*d*) Le cinghie ed i tubi di lino e di canapa aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nel quadrato di 5 mm. di lino sono sottoposti al dazio convenzionale di lire 12 al quintale. Le tele di imballaggio pagano il dazio generale.

Il Direttore Generale:
CASTORINA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dall' 8 febbraio al 5 marzo 1888:

Borghesani Gaetano, ufficiale ai riscontri di 2ª classe nei magazzini di deposito dei generi di privativa, nominato magazziniere di 5ª classe nei magazzini medesimi.

Delfino Agostino, già esattore delle imposte dirette in disponibilità, id. ufficiale di scrittura di 4ª classe nella Intendenza di finanza, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Massa.

Mozzoni comm. Giovanni, consigliere, Quattrini ing. Giovanni, vice-segretario, Pinchetti Edoardo, ragioniere, e Coltelli Giovanni, archivista della soppressa Giunta pel censimento della Lombardia, in disponibilità, collocati a riposo in seguito a loro domanda con effetto dal 1 febbraio 1888.

Peri Giovanni Antonio, vice-segretario di ragioneria di 1ª classe nell'Intendenza di finanza di Venezia, trasferito presso quella di Roma.

Torti Lazzaro, segretario amministrativo di 2ª classe, id. di Torino, id. id.

Massari Raffaele, vice segretario, id. id. id. di Cosenza, id. id. di Reggio Calabria.

Masciari Giuseppe, id. di ragioneria di 3ª classe id. di Chieti, id. id. di Catanzaro.

Andretta Lorenzo, id. id. id. id. di Girgenti, id. id. di Vicenza.

Zampini Giuseppe, ufficiale d'ordine di classe transitoria id. di Ancona, id. id. di Reggio Calabria.

Liberatore dott. Matteo, vice segretario amministrativo di 2ª classe id. di Caserta, id. id. di Napoli.

Faucher dott. Ludovico, id. id. di 3ª id. di Campobasso, id. id. di Caserta.

Redi Ulisse, segretario di ragioneria di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, promosso alla 1ª.

Bertotti Pietro, vice segretario id. id. id. nominato segretario di ragioneria di 2ª classe nelle medesime, per merito di esame, e destinato ad esercitarne le funzioni presso quella di Caltanissetta.

Binda Temistocle, id. id. di 3ª classe id. promosso alla 2ª.

Gaudiano Achille, segretario id. di 2ª classe nell'Intendenza di finanza di Caltanissetta, trasferito presso quella di Catania.

Gallerani Rinaldo, vice segretario amministrativo di 2ª classe, già destinato all'Intendenza di Finanza di Cosenza, è assegnato invece a quella di Ravenna.

Bellomo Goffredo id. id. di 3ª classe id. id. di Trapani id. id. di Teramo.

Lampugnani dott. Ernesto, Bevilacqua Emanuele, Magani dott. Giovanni, Calleri di Sala Eugenio, vice segretari amministrativi di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, promossi alla 1ª.

Dal Bianco Alberto, Fiori Emilio, Bertolini Tommaso, Perrone Leonardo, Levi Silvio, De Rossi avv. Giulio, Longobardi dott. Giovanni, Mannella dott. Liborio, Perugini Giuseppe, Cocchia Pasquale, id. id. di 3ª classe id. id. alla 2ª.

Valentini Ettore, Bastasin Gerolamo, D'Arco Ettore, id. di ragioneria di 3ª classe id., id. alla 2ª.

Plateo Astianatte, Pipeschi Leopoldo, Melisurgo Enrico, ufficiali di scrittura id. id., id. id.

Geuna Carmelo, De Riso Cesare, Masino Giuseppe, Morino Cesare, id. id. di 4ª id., id. alla 3ª.

Ravenna Filippo, economo magazziniere di 2ª classe id., id. alla 1ª.

Marchi Giuseppe, id. id. di 3ª id., id. alla 2ª.

Tusa Pasquale, Avallone Vincenzo, Di Giacomo Gaetano, ufficiali d'ordine di classe transitoria id., nominati ufficiali di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze medesime, e confermati nelle rispettive residenze.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 14 corrente, in Rigolato, provincia di Udine, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo, al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 15 marzo 1888.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 15 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE annunzia avere il senatore Alessandro Rossi comunicato alla Presidenza il desiderio di interpellare il ministro delle finanze: « Sulla tassa di ricchezza mobile dovuta dalle Case estere che esercitano il loro commercio nel Regno col mezzo di agenti stabiliti in Italia. »

Prega il signor ministro della pubblica istruzione di informare il suo collega delle finanze della interpellanza del senatore A. Rossi.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, promette che farà così.

Interpellanza del senatore Gadda al ministro dell'istruzione pubblica intorno al corso superiore d'architettura dell'Istituto di belle arti in Firenze.

PRESIDENTE dà la parola al senatore Gadda per isvolgere la sua interpellanza.

GADDA chiede al ministro della pubblica istruzione se sia sua intenzione di aprire nel nuovo anno scolastico il corso superiore d'architettura nell'Istituto di belle arti in Firenze e ciò in ossequio al disposto del decreto del 25 settembre 1885.

Spera che, per riguardo al Governo, per riguardo alle promesse fatte e per riguardo al dovere ed al vantaggio di rilevare e di compulsare lo studio dell'architettura in Italia, il ministro risponderà adesivamente alla odierna interpellanza, impegnandosi, ove bisogni, di completare, qualora esso non sia compiuto, il corso superiore di architettura nell'Istituto di belle arti in Firenze.

VILLARI parla per appoggiare le parole del senatore Gadda.

Dice che la questione non è solo fiorentina, ma è di interesse più vasto.

Deplora che lo studio dell'architettura sia presso di noi pressochè del tutto abbandonato.

Espone che il mezzo importante per risollevare questo studio sarebbe di determinare bene la portata che ha il diploma di architettura ed impedire che la eserciti chi non lo abbia riportato.

Dice che l'architettura è come il centro delle arti, perchè in un edificio monumentale tutte le altre arti si debbono associare allo stesso carattere.

Accenna ai concetti già svolti in proposito dal senatore Brioschi.

Sostiene che nessuna città meglio di Firenze ha titoli per essere sede di una scuola di architettura. Propone analogo ordine del giorno.

CREMONA dichiara di consentire col senatore Villari circa l'insegnamento dell'architettura in Italia, e fa voti perchè il ministro dia opera a regolare in Italia questo insegnamento.

È però contrario al concetto che il decreto citato dal senatore Gadda sia posto in esecuzione.

E ciò perchè in Italia gli istituti di belle arti sono vere scuole secondarie, e ciò non già per gli insegnanti, che possono essere sommi, ma in dipendenza degli scolari, che basta abbiano superato la quarta classe elementare.

Esamina le differenze che corrono fra l'architettura e le altre arti belle propriamente dette.

Esamina le esigenze moderne delle costruzioni civili e la necessità che l'architetto sia, oltrechè artista, uomo colto nella storia e nella scienza per poter risolvere i problemi tutti dell'edilizia moderna.

Crede che la professione dell'architetto sia una delle più difficili.

Deplora che attualmente vi siano pochi architetti di vero valore

Crede che l'architetto, dovendo soddisfare a funzioni così elevate, non possa essere educato negli istituti di belle arti, dove manca l'ambiente artistico e manca l'ambiente scientifico.

Dice che la Germania forma i suoi architetti nelle sezioni di architettura dei suoi grandi politecnici e, come ha osservato altra volta in Senato il senatore Brioschi, la Germania oggidì presenta i migliori grandi edifici pubblici che esistano. Ciò dimostra che a formare l'architetto debbano concorrere l'arte e la scienza.

Conchiude pregando il ministro ad occuparsi di quest'importante problema che è maturo e che è stato risoluto in altri paesi, e che può formare, risoluto, la gloria di un ministro. Per risolverlo in Italia possiamo profittare degli istituti che già esistono per formare una combinazione, per la quale il giovane che voglia farsi architetto trovi tutto quanto all'uopo è necessario.

Quanto a Firenze, sebbene non abbia politecnici e scuole superiori, poichè senza dubbio è la prima città d'Italia quanto alle arti, potrebbe ivi formarsi una scuola superiore completa per l'architettura. Quindi anche non applicandosi, come l'oratore sostiene, il decreto di che trattasi, si potrebbe nondimeno trovar modo di dotare Firenze dell'insegnamento dell'architettura.

CANNIZZARO crede che si possa istituire a Firenze una scuola di architettura.

Per ciò fare occorre da un lato modificare ed elevare gli insegnamenti stabiliti per l'accademia di belle arti, e dall'altro aggiungervi gli insegnamenti scientifici.

Espone come siano stati criticati da tutti i cultori delle scienze affini i principii che il decreto del 1885 ha posto a base della scuola di belle arti.

Conchiude esprimendo il desiderio che si costituisca in Firenze una completa scuola speciale di architettura.

CAMBRAY-DIGNY aggiunge alcune considerazioni in appoggio di quelle dell'onor. Gadda. In due bilanci successivi furono inscritte prima 10, poi 20 mila lire destinate in parte all'esecuzione del decreto del 1885. Riconosce coll'onorevole Cremona che gli architetti moderni hanno bisogno di molte cognizioni scientifiche. Crede tuttavia che di tali cognizioni gli architetti abbiano avuto bisogno sempre. Certo la cupola di Santa Maria del Fiore non poteva idearsi e costruirsi da chi non avesse alte e vaste cognizioni. Riconosce del pari la verità di ciò che l'onor. Cremona disse quanto alla particolare proprietà dell'ambiente di Firenze, per sviluppare il gusto artistico, massime per quanto si riferisce all'architettura.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, constata che il dibattimento sollevato dal senatore Gadda è importante e per l'argomento trattato e per l'autorità delle persone che vi hanno partecipato.

È lieto che gli sia pôrta occasione di dichiarare al senatore Gadda quanto ha già dichiarato al direttore dell'Istituto di belle arti di Firenze, che cioè è sua intenzione di elevare in Firenze una scuola speciale di architettura.

Fa, intorno all'applicazione del decreto citato, le più ampie riserve anche per quel che riguarda Firenze, facendo notare che la scolaresca presentatasi a quegli studi si mostrò molto scarsa di preparazione.

Accetta l'ordine del giorno proposto dal senatore Villari, e si propone di studiare e proporre in ordine allo studio dell'architettura un apposito progetto di legge tendente a contemperare l'elemento scientifico ed artistico che dia all'architetto insieme l'ispirazione artistica e scientifica di cui ha bisogno.

Confida di poter riuscire a presentare un progetto di legge che corrisponda ai concetti oggi espressi al Senato, che sono concetti ispirati al bene inteso interesse dell'Italia.

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dal senatore Villari:

« Il Senato invita l'onorevole ministro della istruzione pubblica a risolvere nel più breve termine possibile la questione delle scuole di architettura dando ad esse il loro assetto definitivo ».

GADDA dichiarasi soddisfatto delle dichiarazioni del ministro e ringrazia gli onorevoli senatori che hanno appoggiato il concetto della interpellanza. Confessa però di non potere a meno di preoccuparsi di quei giovani, i quali colla fine dell'anno corrente si troveranno nella impossibilità di procedere nel loro corso di studio dell'architettura collo scopo di ottenerne un diploma. Raccomanda che il provvedimento di cui si è parlato venga dentro l'anno corrente.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, assicura l'onor. Gadda che farà di tutto perchè il di lui giusto desiderio sia soddisfatto. A questo scopo affretterà quanto più sarà possibile la presentazione del necessario progetto alla Camera.

VILLARI ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni e di aver accettato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE pone ai voti l'ordine del giorno Villari che è approvato. Dichiara poi esaurita l'interpellanza del senatore Gadda.

Seguito della discussione del progetto di legge; « ***Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno*** » *(N. 8).*

PRESIDENTE rammenta essersi ieri la discussione fermata all'art. 5, concepito come segue:

Art. 5.

Con decreto Reale da pubblicarsi almeno un mese prima dell'attuazione della legge, sarà fissata la pianta organica del personale della Corte di cassazione di Roma, e quella a cui deve essere ridotto il personale delle altre quattro Corti di cassazione, in modo che il numero dei funzionari d'ogni grado e la spesa relativa non superino complessivamente il limite del numero e della spesa attuale, compresi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.

I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali chiamati a far parte della Corte di cassazione di Roma saranno scelti, senza distinzione di carriera, salvo il grado, lo stipendio e il diritto acquisito della inamovibilità del grado, fra i presidenti di sezione, consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle altre quattro Corti di cassazione: e finchè il personale a queste ultime addetto non rimanga ridotto, in ciascun grado, entro i limiti della pianta rispettiva, fissata a norma della prima parte di questo articolo, non si potranno fare nomine nuove.

CALENDA propone e svolge il seguente emendamento:

Art. 5.

Con decreto Reale, da pubblicarsi almeno un mese prima dall'attuazione della legge, sarà fissata la pianta organica del personale « delle sezioni di Cassazione di Roma, e delle altre quattro Corti di cassazione. »

Quando si verifichi il caso preveduto nell'articolo 2, lo stesso decreto Reale che ordinerà la divisione in due della sezione penale, determinerà l'aumento di personale da apportare alla pianta organica delle sezioni di Cassazione sedenti in Roma. Ma, in ogni evento, il numero dei funzionari di ogni grado, e la spesa relativa, non saranno superiori alla spesa ed al numero attuale dei funzionari, compresi fra questi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.

I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali e i sostituti procuratori generali chiamati a far parte delle sezioni di Roma, saranno presi fra quelli delle altre Corti di cassazione, e finchè (come nel progetto della Commissione).

COSTA, relatore, crede che senza insistere nel suo emendamento, il senatore Calenda potrà dichiararsi soddisfatto che la Commissione introduca nel secondo comma dell'articolo, dopo le parole: *saranno scelti,* le parole: *in proporzione del bisogno,* ecc.

CALENDA dichiara di contentarsi di questa variante proposta della Commissione, e ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo con la detta variante.

L'articolo è approvato.

Senza osservazioni approvasi il successivo articolo 6 nei seguenti termini:

Art. 6.

I presidenti di sezione, gli avvocati generali ed i consiglieri e sostituti procuratori generali meno anziani in ciascuna delle Corti di

cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino che, per effetto dell'attuazione della presente legge, rimanessero in eccedenza del numero fissato nelle piante organiche rispettive, saranno mantenuti in ufficio col loro grado e stipendio a norma del capoverso dell'articolo 17 della legge sulla disponibilità dell'11 ottobre 1863, n. 1500; ed assegnati a prestare servizio, in eccedenza di pianta o presso le sezioni civili delle stesse Corti, o presso la Corte di cassazione di Roma.

Questa disposizione si applica anche ai funzionari di cancelleria e di segreteria addetti alle Corti medesime.

Segue l'art. 7 così concepito:

Art. 7.

Coll'attuazione della presente legge cessano le facoltà concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837.

Nondimeno i consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello che, a norma dei detti articoli, si trovassero applicati, da un anno almeno, alle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino, continueranno a prestare servizio nell'attuale posizione presso le Corti medesime finchè non ottengano promozione di grado.

I sostituti procuratori generali potranno altresì essere applicati all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte di cassazione di Roma.

CALENDA propone l'emendamento che segue:

Coll'attuazione della presente legge cessano le facoltà concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, n. 2837, *e dalla legge 8 luglio 1883, n. 1458, serie 3ª*.

Al 2º comma dire : « continueranno a prestare servizio nell'attuale posizione presso le Corti medesime *o le sezioni in Roma,* finchè non ottengano promozione di grado. »

Sopprimere l'ultimo comma.

COSTA, relatore, dichiara che l'Ufficio centrale ringrazia il senatore Calenda dell'aggiunta proposta al primo comma limitatamente alle parole: *e della legge 8 luglio 1883, num. 1458, serie 3ª*, e l'accetta.

CALENDA non insiste per le rimanenti parti del suo emendamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 7 coll'aggiunta accennata dal relatore.

Il Senato l'approva.

PRESIDENTE fa dare lettura dell'art. 8 concepito così:

Art. 8.

I ricorsi in materia civile e commerciale, che a norma di legge devono essere decisi a sezioni unite, saranno, colla cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma.

Per le decisioni a sezioni unite presso la Corte medesima, quando si tratti di causa penale si uniscono le due sezioni penali, e quando si tratti di causa civile si unisce la sezione civile alla seconda penale.

CALENDA propone e svolge l'emendamento che segue:

O sopprimere il primo comma, o modificarlo così:

« Per le decisioni a sezioni unite dei ricorsi in materia civile e commerciale, quando manchi il numero di 15 votanti nelle Corti di cassazione di Napoli e di Torino, e di 11 in quelle di Firenze e di Palermo, sarà esso completato a norma dell'art. 285 della legge sull'ordinamento giudiziario.

« Per le decisioni a sezioni unite, *nel caso la sezione penale di Cassazione sedente in Roma sia stata divisa in due*, si uniscono la 1ª e la 2ª penale quando trattisi di causa penale, e la 2ª penale quando si tratti di causa civile. »

Dice che la sua proposta è ispirata a duplice esigenza: a quella della pratica necessità e a quella del disposto della legge vigente.

Enumera i disagi morali ed i disagi materiali che sarebbero necessaria conseguenza dell'art. 8 com'è proposto dalla Commissione.

Crede che l'ordinamento attualmente sottoposto al Senato sia della maggiore competenza di questo altissimo Corpo.

Crede che non accettando il suo emendamento la legge avrà danni e sconci gravissimi.

RIBERI constata come qualunque riforma di riordinamento dia per necessità luogo ad alcuni inconvenienti. Sarebbe impossibile addivenire a qualsiasi riforma amministrativa o giudiziaria, se si volesse tener conto di tutti gli interessi locali.

Confuta le argomentazioni svolte dal senatore Calenda, il quale ritenne che questo articolo pregiudichi la questione della Cassazione unica o della terza istanza. Si meraviglia che una simile obbiezione sia stata posta innanzi dal senatore Calenda, il quale pure si dichiarò fautore della Cassazione unica.

Del resto fa rilevare che il Senato, con l'ordine del giorno votato, già si è manifestato favorevole ad una disposizione che accenni alla istituzione di un unico supremo magistrato.

Sostiene che questo articolo è il logico, necessario corollario degli articoli precedentemente votati. Invero, soppressa la sezione penale delle Corti locali, non si comprende come queste potrebbero più giudicare a sezioni unite.

Dimostra con molteplici argomenti come il temperamento proposto dal senatore Calenda di completare il numero dei votanti col ricorrere a magistrati di ordine inferiore, alteri l'ordine delle giurisdizioni.

Confuta i vari argomenti svolti dal senatore Calenda.

Sostiene che questa disposizione costituisce un beneficio.

Ritiene che ogni considerazione d'indole locale o personale venga meno di fronte al grande intento di migliorare l'amministrazione della giustizia, onde l'unità della giurisprudenza accompagni l'unità della nuova legge.

GUARNERI. Sembragli che l'art. 8 sia il più importante del progetto, attesochè esso eleva la Cassazione di Roma al grado di Cassazione delle Cassazioni regionali. Questa è sostanzialmente la riforma più importante che la presente legge mira ad introdurre a questo è il punto più debole del progetto.

Dichiara di non essere fautore del sistema del magistrato unico; ma si protesta anche maggiormente contrario al sistema di un magistrato collettivo più numeroso di quello fissato dall'art. 285 della legge sull'ordinamento giudiziario, che è di 11, mentre ora si tratta di istituirlo di 15. Spiega i pericoli ed i danni di una Corte così numerosa.

Deplora che si proponga una riforma che è un regresso e non un progresso.

Confessa di non potere in nessun modo credere adeguato e conforme alla dignità del senno legislativo italiano il metodo che si segue per costituire la gran Corte di cassazione di Roma, togliendo di anno in anno alle diverse Cassazioni esistenti qualcuna delle loro prerogative, per condensarle ed innestarle come di traforo in quelle che erano sezioni di Cassazione e che ora si sostiene essere diventate la Cassazione di Roma.

Non sembragli che a questo sistema s'adatti la infelice frase del *couronnement de l'édifice*, come si disse, parodiando una frase infelice che preluse alla seconda Costituzione imperiale francese spenta colla catastrofe di Sédan. Chiama la presente non una legge, ma un frantume di legge organica.

Rende omaggio alla integrità ed alla sapienza della magistratura italiana; ma non può dispensarsi dal timore che una legge come la presente e quelle analoghe che possono conseguirne turbino ed inquietino tutta intera l'alta magistratura nostra per preoccupazione del suo avvenire.

Darà al progetto palla nera. Prega il Senato a riflettere seriamente alla grave responsabilità che gli incombe nella risoluzione della questione che oggi si agita, la quale certamente determinerà nell'altra Camera severe indagini e potrà sollevarvi profonde contestazioni. Che non si abbia a poter dire che, nel risolvere l'alto problema, il Senato italiano fece opera precipitata e non fu pari a sè stesso.

CANONICO si crede in dovere di esprimere le ragioni per le quali darà voto favorevole al progetto.

Ritiene che l'opposizione fatta alla legge miri principalmente alla disposizione di questo articolo.

Espone molteplici argomenti per dissipare le obbiezioni alle quali esso ha dato luogo.

Riconosce il valore delle argomentazioni addotte in contrario, ma sostiene che esse non sono di tale importanza da far respingere i notevoli miglioramenti che la riforma deve apportare.

Dimostra che nessun inconveniente può venire alla retta amministrazione della giustizia dalla disposizione di questo articolo.

Nega che il demandare alla Corte di Roma tutti i giudizi a sezioni unite possa pregiudicare il decoro delle Corti di cassazione locali.

Dimostra la necessità che al momento in cui sarà unificata la legge penale si trovi già unificata la suprema magistratura.

Conchiude che, se si vuole l'unificazione della giurisprudenza in materia penale, non resta che approvare il progetto di legge quale venne proposto.

EULA si dichiara convinto del sistema della Cassazione unica; ha secondato il sistema di giungervi per gradi, quindi ha dato il suo vóto a tutte le leggi che mirano a questo scopo e che enumera.

Deplora che il ministro abbia aggiunto un articolo che è l'attuale, col quale ha trovato modo di rendersi avversi anche i più favorevoli al concetto della Cassazione unica.

Dice che con quest'articolo si arreca un'essenziale modificazione al Codice di procedura civile.

Crede che col sistema proposto dal progetto si fa scendere la Corte di cassazione allo stesso grado della Corte d'appello e talora dei tribunali.

Giudica che il sistema stesso possa portare ad inconvenienti cui forse il Ministro non ha pensato.

Accenna fra l'altro ai ricorsi che contengono più mezzi, taluni di sezioni unite, altri di sezioni comuni.

Osserva quindi che mentre ora con una sola discussione esce una sentenza che provvede a tutti i mezzi, se si applica qui l'espediente applicatosi nella legge del 1877, ne verrà che i litiganti dovranno prima venire a Roma ad ottenere la sentenza relativa ai mezzi di sezioni unite, e poi ritornare alla Cassazione locale per gli altri mezzi.

Potrebbe poi avvenire quel che è avvenuto per un ricorso portato alla Corte di cassazione di Torino contro una sentenza della Corte di appello di Genova che conteneva mezzi relativi alla competenza ed altri mezzi.

La Cassazione di Torino, fedele alla legge, ha anche ammessa la cognizione a quella di Roma, e quella di Roma ha creduto bene di discutere e pronunciarsi su tutti i mezzi!

La parte ha fatto nuovo ricorso alla Cassazione di Torino, la quale pronunciò sul medesimo e ci volle il senno e la moderazione degli alti magistrati di quella Corte se non ne è uscita una sentenza che avrebbe fatto troppo rilevare questo eccesso.

Cita un altro caso gravissimo nel quale, sopra ricorso promosso dall'avvocatura generale della Cassazione di Roma, fu emessa ordinanza per avocare a sè la trattazione di una causa che si trovava davanti la Cassazione di Torino.

Il presidente di questa non ne tenne alcun conto. Anche questo caso avrebbe potuto dar luogo a penosi conflitti. Il ricorso non fu discusso. L'avvocato generale erariale, che era il defunto commendatore Mantellini, ha rilevato il ricorso. La causa fu transatta.

L'oratore crede che questi casi citati possano dare un concetto delle gravi conseguenze cui si andrebbe incontro accettando l'articolo proposto.

Ritiene che quest'articolo ponga in pericolo l'adozione dell'intero progetto.

Capisce che possa convenire al Governo che il maggior numero delle cause sia deciso dalla Cassazione di Roma, sia perchè le cause del Governo possano essere più direttamente sorvegliate dall'avvocato generale erariale, sia perchè per tal modo aumenterebbero i redditi del registro e bollo; ma, quanto al primo argomento, crede che per quel particolare interesse non convenga esautorare le altre Cassazioni del Regno che verrebbero indubbiamente minorate se, da *censori* quali sono, diventassero a lor volta *censurabili* e censurate; quanto al secondo argomento crede che un articolo simile di legge avrebbe posto più opportuno nell'*omnibus* finanziario che in una legge sulla Cassazione.

Crede che, se anche il Senato approvasse quest'articolo, la Camera certo non l'approverebbe e forse ciò potrebbe compromettere il progetto di legge anche in quella parte essenziale che l'oratore vorrebbe salvare e cioè sull'unificazione della Cassazione per gli affari penali.

AURITI (della Commissione) dice che per la legge del 1887 si toglie assolutamente alle Corti locali di giudicare sulla competenza, la cui cognizione è deferita alla sola Corte di Roma.

Dimostra come questo principio giustifichi i due casi accennati dal senatore Eula.

Dichiara che, qualora egli fosse certo che entro due o tre anni si potesse raggiungere l'unificazione della suprema magistratura anche in materia civile, potrebbe indursi a rinunziare all'articolo in discussione.

Ma poichè tale speranza di una prossima completa riforma, non può aversi, l'unico sistema che resta si è di procedere per gradi ad accentrare di tratto in tratto nella Corte di Roma la cognizione di quelle materie che più si attengono al pubblico interesse. Alle Corti locali si dovrebbero lasciare quelle di puro interesse privato. È questo il procedimento di selezione naturale.

Svolge molteplici argomenti per dimostrare come, soppressa la sezione penale nelle singole Cassazioni, il giudizio a sezioni unite non possa deferirsi che alla Corte di Roma.

Dimostra che l'applicazione dell'art. 285 della legge sull'ordinamento giudiziario, secondochè da alcuno fu proposto, toglierebbe anticipatamente qualunque autorità alla pronunzia quando si tratta di giudizio di Cassazione a sezioni unite.

Aggiunge varie considerazioni in proposito, citando anche i precedenti dei vari tentativi di riforma del nostro ordinamento giudiziario.

Ricorda l'opinione del Minghetti, il quale disse che il ministro che risolverà la questione delle circoscrizioni giudiziarie in Italia dovrà scappare in America! (Ilarità).

Confuta le argomentazioni in contrario addotte, e dimostra come la disposizione di questo articolo non implica sempre la necessità di un doppio giudizio di Cassazione, uno innanzi alle sezioni unite di Roma e l'altro innanzi alla Corte locale.

Invece la Corte di Roma, quando si tratti di materia deferita alla sua giurisdizione speciale, giudica non solo sulla questione di competenza, ma pur anche sul merito.

Si diffonde nell'esaminare lo scioglimento dei giudizi nei vari casi di rigetto o di Cassazione e di rinvio per giustificare la disposizione di cui si discute.

Conchiude affermando l'alta funzione politica di questo progetto; esso è una espressione potente dell'unità nazionale.

Dice che non è una emanazione che è divisa in una varietà di diritto.

Consiglia gli oppositori ad aggiungere, alle altre benemerenze verso la patria, questa di attuare un unico organo della coscienza giuridica del paese (Approvazioni).

PRESIDENTE, stante l'ora avanzata, rinvia a domani il seguito della discussione.

Inversione dell'ordine del giorno.

ROSSI A. propone che, mediante inversione dell'ordine del giorno, dopo esaurita la discussione in corso, invece di prendere in esame il progetto: « Modificazioni della legge del Consiglio di Stato » che si trova inscritto al n. 2, si discuta il progetto: « Assestamento del bilancio di previsione 1887-88 » inscritto al n. 3.

MAGLIANI ministro delle finanze, consente a questa inversione.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del senatore Rossi A. che è approvata.

La seduta è sciolta alle ore 7.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 15 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

CAVALLOTTI svolge la seguente interpellanza firmata anche dall'onorevole Marcora:

« I sottoscritti desiderano interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e della guerra, o, per essi entrambi, l'onorevole presidente del Consiglio, sopra il servizio di censura telegrafica in genere, e su quanto siavi di vero nella comunicazione di notizie riservate telegrafiche del Ministero della guerra ad un giornale militare che si pubblica in Roma. ».

Perchè non sia fraintesa la portata della sua dimanda ripete che ha dato ad essa carattere di interpellanza solamente per aver maggior latitudine di esposizione di alcune sue idee.

Egli ora parla solo della protesta di 26 o 27 corrispondenti, senza darne lettura. Con essa si rileva, ciò che altrimenti anche si noterebbe, una serie di vessazioni che contrastano con ogni serietà di Governo libero quanto alla libertà della corrispondenza telegrafica; e l'oratore attribuisce ciò ad arbitrio di dipendenti.

Ricorda che nei primi tempi dell'amministrazione dell'onorevole Crispi erasi preso il sistema di trasmettere ai giornali delle rettificazioni alle notizie non esatte; sistema però che aveva molti inconvenienti. Ed il ministro vi ha rinunziato per abbracciarne uno però, che ha tutte le vessazioni dei Governi meno liberali.

Esamina a questo proposito l'articolo della convenzione telegrafica internazionale, relativo alla facoltà di sequestrare i telegrammi, e ne deduce che i sequestri fattisi recentemente, anche di notizie inconcludenti, furono assolutamente arbitrari.

Ma questa questione della libertà telegrafica non è la prima volta che viene alla Camera, e l'onorevole presidente del Consiglio venne la prima volta al potere appunto in seguito ad una discussione a questo proposito. Anzi il ministro Nicotera che allora lasciò il potere dichiarò che a tre o quattro soli si riducevano i telegrammi da lui sequestrati, e questi diretti all'estero.

Ora non sa spiegarsi l'oratore come questi sequestri si siano straordinariamente moltiplicati. Questo per i telegrammi ordinari per l'interno e per l'esterno. Quanto poi a quelli provenienti da Massaua, l'oratore accenna a gravi inconvenienti, cioè ad una censura anche aggravata dallo spirito stesso del sequestro poichè si sono sequestrati telegrammi portanti non notizie allarmanti, ma notizie tranquillanti. Alcuni telegrammi sono stati perfino modificati in modo da cambiarne il significato.

Ad ogni modo non insiste tanto sulla censura ai telegrammi d'Africa, per la delicatezza del servizio; ma la ragione per la soppressione e la correzione di quei telegrammi manca del tutto per gli altri telegrammi; onde esorta il ministro a dare provvedimenti migliori ed a risolversi di presentare una legge la cui urgente necessità fu già riconosciuta dai ministri Depretis e Zanardelli.

Al ministro della guerra poi chiede come avvenga che un giornale di Roma pubblichi, sotto forma telegrafica, notizie d'Africa che non hanno gli altri giornali; mentre si sa che quel giornale non ha nessun corrispondente in Africa; e lo invita a pôr riparo a questa che considera un'indiscrezione di qualche impiegato del Ministero della guerra, giacchè l'oratore è persuaso che non ci sieno in Italia giornali ufficiosi e che le lodi costanti ed uniformi di alcuni diari per il Ministero siano determinate esclusivamente dalla simpatia e dall'ammirazione per l'onor. Crispi, simpatia ed ammirazione per la quale egli stesso si trova così mutato. (Si ride).

Ad ogni modo, poichè giova evitare fin anco le apparenze dell'officiosità, deplora che giornali, i quali tengono un linguaggio ossequente verso il Ministero, usino una intemperanza di linguaggio che non giova a ripristinare i buoni rapporti dell'Italia con altri paesi. (Bene!)

CRISPI, presidente del Consiglio, lasciando le allusioni personali, si atterrà unicamente all'argomento dell'interpellanza.

Dopo aver letto l'articolo settimo della convenzione di Pietroburgo, e gli articoli 71 e 72 del regolamento 11 aprile 1875 e deplorato che si sia autorizzata la presenza di corrispondenti di giornali in Africa, dà lettura dell'ordinanza relativa a quei corrispondenti.

Tale ordinanza ammette anche la revisione delle lettere, eppure tale revisione non venne mai esercitata.

Venne invece esercitata la censura sui telegrammi anche quando, per isfuggirla, tali telegrammi si facevano pervenire da Aden, da Suez, da Parigi o da Costantinopoli, e crede che il Ministero avesse non solo il diritto ma il dovere di adottare simile misura; anche il dovere, perchè il Governo non può rendersi complice dei disordini che possono provenire da notizie infondate od allarmanti.

Il Governo ha quindi respinti tutti i telegrammi che sono in contraddizione con l'articolo quinto dell'ordinanza del 1887. Ne legge alcuni, giunti da Suez, da Parigi e da Costantinopoli i quali se non fossero stati trattenuti, avrebbero propalato in Italia menzogne e calunnie relativamente alle cose d'Africa, tra le altre una sconfitta delle nostre milizie in Africa.

Al rimprovero mossogli dall'onorevole Cavalotti, di aver abbandonato un regime liberale per preferirne uno che non lo è, risponde che quando si è al governo molti sogni passano (Approvazioni) e che l'onorevole Cavallotti, se arrivasse al potere, sarebbe più rigoroso di lui. (Si ride).

Sperava di avere a fare con gente onesta che, informata della fallacia di una notizia, non l'avrebbe pubblicata; ma si è ingannato. Egli ha sempre considerato la stampa come una missione, un apostolato, non un mestiere. (Applausi).

Quando Napoleone III — dice — fece una legge per dichiarare un reato le notizie false, io lo criticai; oggi mi accorgo che aveva ragione; e più mi duole che quei sistemi siano penetrati nel nostro paese. (Bene!)

Delle ingiurie e delle calunnie ai ministri, non ci siamo curati, forti della nostra coscienza. Ma vengono momenti in cui gli speculatori di notizie vogliono commettere frodi a danno dello Stato. Noi ci siamo opposti; e se ci credete in colpa per questo, condannateci. (Bene)

I giornalisti che trasmisero la notizia della morte dell'Imperatore Guglielmo furono avvertiti che erano male informati; gli avvertimenti non bastarono, e allora venne un ordine generale di non fa passare alcuna notizia. (Vivissimi rumori).

COMIN protesta vivamente contro parole che considera una offesa recata a tutta una classe... (Vivissimi rumori. — Applausi dalla tribuna della stampa).

PRESIDENTE richiama all'ordine le tribune, e il deputato Comin. (Rumori, applausi, agitazione; il Presidente sospende la seduta).

PRESIDENTE dichiara riaperta la seduta.

(Continuano i commenti).

Deplora che le parole del presidente del Consiglio siano state male udite o male interpretate. E più deplora che il sentimento elettivo rappresentato dal presidente sia stato disconosciuto, specie da coloro che più degli altri a questo principio si dicon devoti. (Bene!) Deplora anche che la tribuna della stampa abbia tenuto un contegno poco corretto, e ammonisce i giornalisti che godono dalla Camera una posizione privilegiata, di usare maggiore rispetto verso la rappresentanza nazionale.

COMIN chiede scusa se nell'eccitazione dell'animo suo gli sono sfuggite parole poco riguardose: per ora non può dire altro.

CRISPI, presidente del Consiglio, non comprende perchè le sue parole siano state così male interpretate. Nella Camera non conosce giornalisti, ma deputati (Bene!), e in ogni modo i giornalisti onesti non potevano credersi colpiti dalle sue parole. (Approvazioni).

Ritorniamo alla questione. Il ministro della guerra — dice — soppresse il solo giornale militare che aveva voce di officiosità; e nessun altro giornale gode speciali favori, poichè le notizie sono comu-

nicate contemporaneamente a tutti i periodici. La censura, quindi, viene esercitata legalmente e imparzialmente, e solo possono lagnarsene coloro i quali sanno di avere mancato.

Spera che si stabilisca un equilibrio tra il paese intelligente e il Governo. Per sua parte, farà quanto può per crearlo. E allora certi fatti deplorevoli non accadranno più. (Bene — Commenti).

CAVALLOTTI avrebbe desiderato una risposta più completa e più soddisfacente. Egli conosceva i patti della convenzione telegrafica, ma non crede che i telegrammi fermati potessero essere da quei patti colpiti. Insiste poi nel dire che, anche per confessione del giornale cui alluse, il giornale medesimo dimostrava di avere notizie private dal Governo.

Considera come troppo assoluto e pericoloso il sistema di sopprimere le notizie, e spera che il presidente del Consiglio non si ispiri troppo alle idee che Napoleone III aveva in proposito. E se a queste idee debbono ispirarsi tutti coloro che governano, si augura di non arrivar mai al banco del Ministero. (Ilarità).

Quanto alle parole del presidente del Consiglio che hanno provocato un deplorevole incidente e il cui senso vero è stato dopo chiarito, non vuole occuparsene; e solamente vuole constatare che, accanto ai mestieranti del giornalismo, ci sono quelli che, in tutti i partiti, considerano la stampa come un apostolato. (Bravo! a sinistra).

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, ripete all'onorevole Cavallotti che il Ministero della guerra non ha mai comunicato notizie, riservate o no, al giornale cui egli alluse. Il trattamento è uguale per tutti i giornali; e la censura fu esercitata solamente pei telegrammi interamente falsi. Spera che l'onorevole Cavallotti sia pago di questa dichiarazione.

Difende poi il comandante militare d'Africa dalle accuse lanciategli, osservando che egli può, meglio di certi corrispondenti, sapere la verità.

CAVALLOTTI ringrazia il ministro delle sue dichiarazioni, facendogli però osservare che, nella sua interrogazione, non aveva punto dubitato della sua lealtà.

Insiste poi nel domandare se il Governo intenda o no di presentare una legge relativa alla libertà telegrafica.

CRISPI, presidente del Consiglio. La legge è allo studio. Ma in ogni modo la legge stessa non potrebbe distruggere i patti della convenzione internazionale.

CAVALLOTTI. Speriamo che siano meglio interpretati nell'avvenire. (Si ride).

CRISPI, presidente del Consiglio. Saranno interpetrati come si deve.

BOTTINI presenta la relazione sul rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e del Fondo per il culto per l'esercizio 1886-87.

ROMANIN-JACUR presenta la relazione per le maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pel Ministero dei lavori pubblici.

FERRI ENRICO presenta la relazione sul progetto: « Concessione della naturalità italiana al signor Edmondo Mayor ».

Svolgimento di una interpellanza del deputato Petronio.

PETRONIO svolge la seguente interpellanza.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della guerra sulle ragioni che lo hanno determinato a portare ad un anno la permanenza degli allievi nella scuola d'applicazione di medicina in Firenze, il cui andamento non è conforme alle esigenze della scienza e della dignità professionale.

« Proposta di opportune riforme. »

Lamenta che, per apprendere ai giovani della scuola di Firenze i regolamenti militari, si perda il tempo che potrebbe essere meglio occupato nell'insegnamento clinico. E poi lamenta che quei giovani entrino nella scuola come soldati e non come ufficiali.

Fa anche notare come i giovani medici che entrano nella marina militare siano subito creati sottotenenti, e non sa capire la differenza di trattamento con quelli che servono nella forza terrestre. Finisce domandando in proposito schiarimenti all'onorevole ministro della guerra.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, non si aspettava che l'onorevole Petronio avesse dato alla sua interrogazione un così largo sviluppo; ad ogni modo non sarà imbarazzato a rispondere. Spiega perchè alla scuola di applicazione si entra col grado di sottotenenti; ciò avviene perchè coloro che vi sono ammessi provengano dall'Accademia militare ed hanno fatto un esame e tre anni di corso, il che non è per gli allievi medici della scuola di Firenze.

Fa notare che i giovani medici, ottengono già molte facilitazioni, perchè oltre ad aver ritardato il servizio, sono nominati sottotenenti dopo sette mesi e mezzo di corso, mentre nei plotoni degli allievi ufficiali, gli altri laureati sono nominati ufficiali di complemento dopo diciotto mesi.

Fa anche notare come gli allievi della scuola di Firenze siano trattati come sottufficiali e non come soldati, e come l'istruzione puramente militare duri appena quaranta giorni. Riassumendo afferma che contrariamente al desiderio espresso dell'onorevole Petronio sarebbe contrario alla legge il nominare subito sottotenenti i giovani medici obbligati al servizio militare.

PETRONIO ringrazia l'onorevole ministro il quale ha assicurato che il corso speciale di Firenze durerà otto mesi e non sarà prolungato ad un anno come pur troppo si diceva. Ad ogni modo insiste perchè i giovani medici siano subito nominati ufficiali, giacchè trova ingiusto che essi debbano fare anche pochi mesi di servizio come soldati.

Finisce assicurando che proporrà una mozione.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, dichiara che non può assolutamente consentire alla domanda dell'onorevole Petronio di nominare subito ufficiali i giovani medici perchè contraria alla legge.

PETRONIO dà schiarimenti non dichiarandosi soddisfatto.

BERTOLÈ-VIALE, ministro della guerra, prega l'onorevole Petronio di recedere dalla sua mozione, facendogli notare come siano i laureati in medicina trattati con molto maggiore favore dei laureati in altre Facoltà.

PETRONIO domanda all'onorevole ministro della guerra se potrebbe abbreviare il tempo che i giovani medici passano nella scuola di Firenze.

PRESIDENTE dice, che l'onorevole Petronio non presentando alcuna mozione, è esaurita l'interpellanza.

LAZZARO propone di rinviare a domani la discussione del restante ordine del giorno.

(La Camera approva).

La seduta termina alle 5,25.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 15 — Notizie giunte a mezzo dei Danachil, che risalgono a 25 giorni or sono, recano che Re Menelik si trova verso Zebul, pare in atteggiamento ostile verso il Negus.

Si dice all'Asmara che aumentino, all'Ovest dell'Abissinia, le minaccie dei Dervisci, i quali sono in parte causa delle preoccupazioni e dell'attuale incertezza di movimento del Negus.

Del rimanente la situazione è invariata.

SUEZ, 15. — Proveniente da Massaua, proseguì iersera per Napoli l'*Archimede*, della N. G. I. Diretto a Massaua, proseguì iersera il *Vincenzo Florio*, della stessa Società, proveniente da Napoli.

NAPOLI, 15. — Il *San Gottardo* è partito per Massaua, con pochi soldati, la posta, viveri e materiali.

BERLINO, 15. — D'ordine dell'imperatore, il conte Herbert di Bismark si è recato ieri dall'ambasciatore italiano conte di Launay onde pregarlo di comunicare a S. M. il Re Umberto gli auguri che per lui facevano l'imperatore Federico e tutta la famiglia imperiale.

Il conte di Bismark soggiunse che l'imperatore prendeva vivissima parte al genetliaco del Re Umberto, per il quale la Germania sente, come per l'Italia, i più vivi sentimenti di affetto, sentimenti che, se fosse possibile, sarebbero stati aumentati dalle commoventi dimostrazioni avute in questi giorni dall'Italia.

Il principe di Bismark pure incaricò il conte Herbert di Bismark di manifestare al conte di Launay come egli s'associasse ai sentimenti dell'imperatore e come fosse dolente che lo stato della sua salute, che richiede riguardi, non gli consentisse di recarsi personalmente all'ambasciata.

EISENACH, 15. — S. A. R. il Principe di Napoli è passato alle 2 pom per questa stazione.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 15 marzo 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 20	96 20	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul *Tesoro Emissione* 1860-64	»	—	—	»	»	99 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 90
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	458 50
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	465 75	465 75	»
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	790 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	610 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2145 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	760 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	510 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	625 » (*)
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	570 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	1530 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1510 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1110 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2120 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	1173 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	202 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Detto Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	101 07½
	Parigi	*chèques*	»	»	»
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 55
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 96 10, 96 12½, 96 15, fine corr.

Az. Banca Generale 673, 673½, 674, fine corr.

Risposta dei premi . . . . } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 14 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 268.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 098.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 625.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 332.

V. TROCCHI, *presidente*.

(*) ex saldo dividendo L. 26.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.